

Convenzione internazionale del 1978 sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi

Conclusa a Londra il 7 luglio 1978

Approvata dall'Assemblea federale il 9 marzo 1987¹

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 15 dicembre 1987

Entrata in vigore per la Svizzera il 15 marzo 1988

(Stato 1° gennaio 2025)

I Contraenti di questa Convenzione,

desiderando promuovere la sicurezza della vita e della proprietà in mare e la protezione dell'ambiente marino stabilendo di comune accordo degli standard internazionali di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi;

considerando che questo intento può essere raggiunto con la stipulazione di una Convenzione Internazionale sugli Standard di Addestramento, Abilitazione e Tenuta della Guardia per i Marittimi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Obblighi generali ai sensi della Convenzione

1. I Contraenti si impegnano a mettere in atto le disposizioni della Convenzione e del relativo Allegato che costituirà parte integrante della Convenzione. Ogni riferimento alla Convenzione costituisce allo stesso tempo un riferimento all'Allegato.

2. I Contraenti si impegnano a promulgare tutte le leggi, i decreti, le ordinanze e le regolamentazioni e ad intraprendere tutti gli altri passi che possano essere necessari per dare pieno e completo vigore alla Convenzione in modo da assicurare che, dal punto di vista della sicurezza della vita e della proprietà in mare e della protezione dell'ambiente marino, i marittimi imbarcati siano qualificati e siano idonei per i loro compiti.

Art. II Definizioni

Ai fini della Convenzione, salvo altrimenti espressamente stabilito:

- a) per «Contraente» si intende lo Stato in cui la Convenzione è entrata in vigore;
- b) per «Amministrazione» si intende il Governo del Contraente di cui la nave è autorizzata a battere bandiera;

RU 1988 1639; FF 1986 II 541

¹ Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF del 9 mar. 1987 (RU 1988 1240).

- c) per «Certificato» si intende un documento valido, qualunque sia il nome con cui è conosciuto, emesso da o con l'autorizzazione dell'Amministrazione o riconosciuto dall'Amministrazione che autorizza il possessore a prestare servizio come indicato in questo documento o come autorizzato dai regolamenti nazionali;
- d) per «Abilitato» si intende chi detiene un certificato regolarmente rilasciato;
- e) per «Organizzazione» si intende l'Inter-Governmental Maritime Consultative Organization² (IMCO);
- f) per «Segretario Generale» si intende il Segretario generale dell'Organizzazione;
- g) per «Nave atta a tenere il mare» si intende una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente in acque interne od in acque entro o strettamente adiacenti ad acque chiuse o ad aree dove si applicano i regolamenti portuali;
- h) per «Peschereccio» si intende una nave impiegata per prendere pesce, balene, foche, trichechi o altre risorse viventi del mare;
- i) per «Regolamento Radio» si intende il Regolamento Radio allegato, o considerato come se fosse allegato, alla più recente Convenzione Internazionale sulle Telecomunicazioni che sia in vigore in qualsiasi momento.

Art. III Applicazione

La Convenzione si applicherà ai marittimi che prestano servizio su navi atte a tenere il mare che siano autorizzate a battere la bandiera del Contraente, eccezione fatta per quelli imbarcati su:

- a) navi da guerra, ausiliarie della Marina Militare ed altre navi di proprietà o gestite da uno Stato od adibite solo a servizi governativi non commerciali; tuttavia ogni Contraente dovrà garantire, mediante l'adozione di adeguate misure che non danneggino le operazioni e le possibilità operative di tali navi possedute o gestite dallo stesso, che il personale in servizio su tali navi risponda ai requisiti della Convenzione per quanto sia ragionevole e fattibile;
- b) pescherecci;
- c) panfili da diporto non adibiti al commercio; o
- d) barche di legno di costruzione primitiva.

Art. IV Comunicazione di informazioni

1. I Contraenti dovranno comunicare non appena possibile al Segretario Generale:

- a) il testo delle leggi, decreti, ordinanze e regolamentazioni e gli strumenti promulgati sui vari argomenti che rientrano nell'ambito della Convenzione;

² Dopo il 22 mag. 1982, l'Organizzazione porta il nome d'«Organizzazione Marittima Internazionale».

- b) i particolari completi, se del caso, dei programmi e della durata dei corsi di studio, assieme al loro esame nazionale ed altri requisiti per ogni certificato rilasciato in conformità con la Convenzione;
 - c) un adeguato numero di modelli di certificati rilasciati in conformità con la Convenzione.
2. Il Segretario Generale dovrà informare tutti i Contraenti del ricevimento di ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 lettera a) e, inter alia, per gli scopi degli Articoli IX e X, dovrà, su richiesta, fornire loro tutte le informazioni a lui comunicate di cui ai paragrafi 1 lettera b) e c).

Art. V Altri Trattati ed Interpretazioni

1. Tutti i precedenti trattati, convenzioni e accordi relativi agli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi in vigore tra i Contraenti, continueranno ad avere piena e completa validità per le loro durate per quanto riguarda:
- a) i marittimi a cui non si riferisce questa Convenzione;
 - b) i marittimi a cui si riferisce questa Convenzione per quanto riguarda gli argomenti per cui essa non sia stata espressamente stipulata.
2. Tuttavia nella misura in cui tali trattati, convenzioni o accordi contrastino con le disposizioni della Convenzione, i Contraenti dovranno rivedere gli impegni sottoscritti in tali trattati, convenzioni o accordi con lo scopo di assicurare che non ci sia conflitto tra questi impegni ed i loro obblighi nei confronti della Convenzione.
3. Tutto quanto non sia stato espressamente stipulato nella Convenzione resta soggetto alla legislazione dei Contraenti.
4. Nulla nella Convenzione dovrà pregiudicare la codificazione e lo sviluppo del diritto marittimo della Conferenza delle Nazioni Unite sul diritto marittimo convocata in ottemperanza alla risoluzione 2750 C (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite né le attuali o future rivendicazioni e pareri legali di qualsiasi Stato relativi al diritto marittimo ed alla natura e competenza della giurisdizione costiera e di bandiera dello Stato.

Art. VI Certificati

1. I Certificati per i comandanti, ufficiali e comuni dovranno essere rilasciati a quei candidati che, con soddisfazione dell'Amministrazione, abbiano i requisiti di servizio, età, idoneità fisica, addestramento, qualificazione ed esami in conformità con le relative disposizioni dell'Allegato alla Convenzione.
2. I Certificati per i comandanti e gli ufficiali, rilasciati in conformità con questo Articolo, dovranno essere convalidati dall'Amministrazione che li ha rilasciati nella forma prescritta dalla Regola I/2 dell'Allegato. Se la lingua usata non è quella inglese, la convalida dovrà includere una traduzione in questa lingua.

Art. VII Disposizioni transitorie

1. Un certificato di idoneità o di servizio in una funzione per cui la Convenzione prescrive un certificato e che prima dell'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente è rilasciato in conformità con le leggi di quel Contraente o del Regolamento Radio, sarà riconosciuto come valido per il servizio dopo l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente.

2. Dopo l'entrata in vigore della Convenzione per un Contraente, la sua Amministrazione potrà continuare a rilasciare certificati di idoneità conformi alle sue precedenti regolamentazioni per un periodo non superiore a 5 anni. Tali certificati saranno riconosciuti come validi ai fini della Convenzione. Durante questo periodo transitorio tali certificati saranno rilasciati solo ai marittimi che abbiano iniziato il loro servizio in mare prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente nell'ambito della specifica sezione della nave a cui quei certificati si riferiscono. L'Amministrazione garantirà che tutti gli altri candidati per l'abilitazione saranno esaminati ed abilitati in conformità con la Convenzione.

3. Un Contraente potrà, entro due anni dall'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, rilasciare un certificato di servizio ai marittimi che non posseggano né un appropriato certificato di cui alla Convenzione né un certificato di idoneità rilasciato secondo le sue leggi prima dell'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente, ma che abbiano:

- a) prestato servizio in mare nella funzione per cui essi chiedono un certificato di servizio per un periodo non inferiore a 3 anni entro eli ultimi 7 anni precedenti l'entrata in vigore della Convenzione per quel Contraente;
- b) fornito la prova che essi hanno assolto quel servizio in modo soddisfacente;
- c) soddisfatto l'Amministrazione per quanto riguarda l'idoneità fisica, vista ed udito compresi, tenendo conto della loro età al momento della domanda.

Ai fini della Convenzione, un certificato di servizio rilasciato in ottemperanza a questo paragrafo sarà ritenuto equivalente ad un certificato rilasciato ai sensi della Convenzione.

Art. VIII Dispensa

1. In caso di necessità straordinarie, le Amministrazioni, se a loro giudizio questo non provoca pregiudizio alle persone, alla proprietà o all'ambiente, potranno rilasciare una dispensa che permetta ad un determinato marittimo di prestare servizio su una determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione che non sia, però, quella di ufficiale radiotelegrafista o di operatore radiotelefonista, se non con l'eccezione di quanto stabilito dal relativo Regolamento Radio, per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione dell'Amministrazione. Tuttavia le dispense non potranno essere concesse ad un comandante od al direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

2. Qualsiasi dispensa concessa per un posto dovrà essere rilasciata solo ad una persona debitamente abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui la Convenzione non prescriva l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa potrà essere rilasciata ad una persona la cui qualificazione e pratica siano, a giudizio dell'Amministrazione, di completa equivalenza ai requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato certificato, gli sia prescritto di superare una prova accettata dall'Amministrazione quale dimostrazione che tale dispensa potrà essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le Amministrazioni si assicureranno che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal possessore di un appropriato certificato.

3. I Contraenti dovranno inviare, al più presto, dopo il 1° gennaio di ogni anno, un rapporto al Segretario Generale dando comunicazione del numero totale di dispense, per quanto riguarda ogni funzione per cui è richiesto un certificato, che sono state rilasciate durante l'anno a navi atte alla navigazione e unitamente ad informazioni quanto al numero di tali navi rispettivamente superiori ed inferiori a 1600 tonnellate di stazza lorda.

Art. IX Equivalenti

1. La Convenzione non impedirà ad una Amministrazione di conservare o adottare altre disposizioni sull'istruzione e sull'addestramento, ivi comprese quelle che interessano il servizio in navigazione e l'organizzazione a bordo, appositamente adattate allo sviluppo della tecnica ed a particolari tipi di navi e di commerci, purché il livello di servizio in navigazione, di conoscenza e di efficienza in relazione alla gestione della nave e del carico, dal punto di vista tecnico e della navigazione, assicuri un grado di sicurezza in mare ed abbia un'azione preventiva nei confronti dell'inquinamento almeno equivalente alle richieste della Convenzione.

2. I particolari di tali disposizioni dovranno essere riferiti non appena possibile al Segretario Generale che comunicherà tali dettagli a tutti i Contraenti.

Art. X Ispezione

1. Le navi, salvo quelle escluse come da Articolo III, saranno soggette, mentre sono nei porti di un Contraente, ad ispezione da parte di funzionari, debitamente autorizzati da quel Contraente, per verificare che tutti i marittimi che prestano servizio a bordo e per i quali la Convenzione richiede il possesso di un certificato, abbiano tale certificato od un'appropriata dispensa. Tali certificati dovranno essere accettati, a meno che non vi siano fondati motivi per ritenere che un certificato sia stato ottenuto in modo fraudolento o che il possessore del certificato non sia la persona a cui il certificato sia stato rilasciato in origine.

2. Nel caso in cui si riscontrino qualsiasi carenza ai sensi del paragrafo 1 od ai sensi delle procedure specificate nella Regola I/4 – «Procedure di controllo», il funzionario che effettuerà l'ispezione ne dovrà informare all'istante, per iscritto, il comandante della nave ed il Console o, in sua assenza, la più vicina rappresentanza diplomatica o l'autorità marittima dello Stato di cui la nave è autorizzata a battere bandiera affinché possano essere intraprese le azioni del caso. In tale notifica dovranno essere specificati

i particolari delle carenze riscontrate ed i motivi per cui il Contraente determina che queste carenze possano essere un pericolo per le persone, la proprietà e l'ambiente.

3. Nell'esercizio dell'ispezione di cui al paragrafo 1 se, prendendo in considerazione la dimensione ed il tipo di nave e la lunghezza e la natura del viaggio, le carenze a cui si fa riferimento nel paragrafo 3 della Regola I/4 non sono eliminate e si è determinato che questo fatto possa mettere in pericolo le persone, la proprietà o l'ambiente, il Contraente che effettua l'ispezione prenderà i provvedimenti necessari per garantire che la nave non salpi a meno che, e fino a quando, queste richieste non siano soddisfatte in misura tale che il pericolo sia stato eliminato. Le misure relative ai provvedimenti presi saranno prontamente riferite al Segretario Generale.

4. Nell'effettuare l'ispezione di cui al presente Articolo, ogni possibile sforzo dovrà essere compiuto per evitare che una nave sia indebitamente bloccata o che ne sia ritardata la partenza. Qualora una nave sia indebitamente bloccata o ne sia ritardata la partenza, avrà diritto ad un risarcimento per qualsiasi perdita o danno da ciò derivanti.

5. Questo Articolo verrà applicato nella misura in cui sarà necessario a garantire che nessun trattamento di favore sia concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un non-Contraente rispetto a quanto è concesso a navi autorizzate a battere bandiera di un Contraente.

Art. XI Promozione della cooperazione tecnica

1. I Contraenti della Convenzione favoriranno, con la consultazione e con l'assistenza dell'Organizzazione, l'aiuto a quei Contraenti che richiederanno l'assistenza tecnica per:

- a) addestramento del personale amministrativo e tecnico;
- b) creazione di istituzioni per l'addestramento dei marittimi;
- c) fornitura di attrezzature e mezzi per le istituzioni di addestramento;
- d) sviluppo di adeguati programmi di addestramento ivi compreso l'addestramento pratico su navi in navigazione; e
- e) agevolazioni per altre misure ed accordi atti a migliorare la qualificazione dei marittimi;

preferibilmente su base nazionale, sub-regionale o regionale per assecondare i propositi e gli intendimenti della Convenzione, tenendo in considerazione i bisogni particolari dei Paesi in sviluppo a questo riguardo.

2. Dal canto suo, l'Organizzazione perseguirà detti sforzi, nel modo appropriato, in consultazione od associazione con altre organizzazioni internazionali, in modo particolare con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Art. XII Emendamenti

1. Nella Convenzione potrà essere introdotto un emendamento mediante le seguenti procedure:

- a) emendamenti dopo esame all'interno dell'Organizzazione:

- i) qualunque emendamento proposto da un Contraente dovrà essere sottoposto al Segretario Generale che lo comunicherà quindi a tutti i membri dell'Organizzazione, a tutti i Contraenti ed al Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro almeno 6 mesi prima che venga preso in esame,
- ii) qualunque emendamento così proposto e fatto circolare sarà portato all'esame del Comitato per la Sicurezza Marittima dell'Organizzazione,
- iii) i Contraenti, membri e non membri dell'Organizzazione, avranno il diritto di partecipare ai dibattiti del Comitato per la Sicurezza Marittima per l'esame e l'adozione degli emendamenti,
- iv) gli emendamenti dovranno avere il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato come stabilito nel sottoparagrafo a) iii) (qui di seguito chiamato «Comitato per la Sicurezza Marittima allargato»), a patto che almeno un terzo dei Contraenti sia presente al momento del voto,
- v) gli emendamenti così adottati saranno comunicati a cura del Segretario Generale a tutti i Contraenti per l'accettazione,
- vi) un emendamento ad un Articolo sarà ritenuto accettato alla data in cui è accettato dai due terzi dei Contraenti,
- vii) un emendamento all'Allegato sarà ritenuto accettato:
 - 1. allo scadere di due anni dalla data in cui è stato comunicato ai Contraenti per l'accettazione, o
 - 2. allo scadere di un periodo diverso, che non potrà essere inferiore ad 1 anno, se è stato stabilito in tal senso al momento del voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti nel Comitato per la Sicurezza Marittima allargato,tuttavia gli emendamenti saranno ritenuti non accettati se nel periodo prescritto più di un terzo dei Contraenti o Contraenti la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi da 100 o più tonnellate di stazza lorda, notificheranno al Segretario Generale che essi si oppongono all'emendamento,
- viii) un emendamento ad un Articolo entrerà in vigore, per quanto riguarda quei Contraenti che lo hanno accettato, sei mesi dopo la data in cui è giudicato che è stato accettato, o, per quanto riguarda ogni Contraente che lo accetti dopo quella data, 6 mesi dopo la data di accettazione da parte di quel Contraente,
- ix) un emendamento all'Allegato entrerà in vigore per tutti i Contraenti, eccezione fatta per quelli che lo hanno respinto come da sottoparagrafo a) vii) e che non hanno ritirato tale opposizione, 6 mesi dopo la data in cui è ritenuto che sia stato accettato. Prima della data fissata per l'entrata in vigore, qualsiasi Contraente potrà dare comunicazione al Segretario Generale che egli si asterrà dal mettere in esecuzione quell'emendamento per un periodo non superiore a 1 anno dalla data della sua entrata in vi-

gore o per il periodo più lungo che potrà essere fissato dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti votanti nel comitato per la Sicurezza Marittima allargato al momento dell'adozione dell'emendamento; o

b) emendamento mediante una conferenza:

- i) su richiesta di un Contraente sulla quale siano d'accordo almeno un terzo dei Contraenti, l'Organizzazione convocherà, in collaborazione o dopo consultazione con il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, una conferenza dei Contraenti per esaminare gli emendamenti alla Convenzione,
- ii) ogni emendamento adottato da tale conferenza dalla maggioranza dei due terzi dei Contraenti presenti e votanti dovrà essere comunicato, a cura del Segretario Generale, a tutti i Contraenti per l'accettazione,
- iii) salvo che la Conferenza decida altrimenti, l'emendamento sarà ritenuto approvato ed entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate nei sottoparagrafi a) vi) e a) viii) o sottoparagrafi a) vii) e a) ix) rispettivamente, a condizione che ogni riferimento al Comitato per la Sicurezza Marittima allargato significhi riferimento alla conferenza.

2. Qualsiasi dichiarazione di accettazione o di obiezione ad un emendamento, o qualsiasi comunicazione data come da paragrafo 1) lettera a) ix), dovrà essere presentata per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti i Contraenti di tale presentazione e della data del suo ricevimento.

3. Il Segretario Generale informerà tutti i Contraenti di ogni emendamento che entrerà in vigore unitamente alla data di cui ognuno di tali emendamenti entrerà in vigore.

Art. XIII Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. La Convenzione resterà aperta per la firma nella Sede dell'Organizzazione del 1° dicembre 1978 fino al 30 novembre 1979 ed in seguito resterà aperta per l'adesione. Qualunque Stato può diventare un Contraente mediante:

- a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; o
- b) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita da ratifica, accettazione od approvazione;
- c) adesione.

2. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a quell'effetto presso il Segretario Generale.

3. Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che hanno aderito ad essa, ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ogni firma o del deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della data del suo deposito.

Art. XIV Entrata in vigore

1. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data in cui non meno di 25 Stati, la cui flotta mercantile congiunta costituisca non meno del 50 % del tonnellaggio lordo della Marina Mercantile mondiale di navi aventi una stazza lorda di 100 o più tonnellate, l'abbiano firmata senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o che abbiano depositato gli strumenti necessari di ratifica, accettazione, approvazione od adesione in conformità con l'Articolo XIII.
2. Il Segretario Generale informerà tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione, o che vi hanno aderito, della data in cui entrerà in vigore.
3. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato durante i dodici mesi a cui si fa menzione nel paragrafo 1, sarà valido o dall'entrata in vigore della Convenzione o 3 mesi dopo il deposito di tali strumenti, se tale data sarà più recente.
4. Qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione, depositato dopo la data in cui la Convenzione entrerà in vigore, avrà vigore tre mesi dopo la data di deposito.
5. Dopo la data in cui un emendamento sarà ritenuto accettato come da Articolo XII, qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione od adesione depositato si riferirà alla Convenzione emendata.

Art. XV Denuncia

1. La Convenzione potrà essere denunciata da ogni Contraente in qualsiasi momento dopo 5 anni dalla data in cui la Convenzione sarà entrata in vigore per quel Contraente.
2. La denuncia dovrà essere effettuata mediante notifica per iscritto al Segretario Generale che informerà tutti gli altri Contraenti ed il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro di ognuna di tali notifiche ricevute e della data della sua ricevuta come pure della data in cui tale denuncia entrerà in vigore.
3. Una denuncia entrerà in vigore 12 mesi dopo il ricevimento della notifica della denuncia da parte del Segretario Generale o dopo qualsiasi periodo più lungo che potrà essere indicato nella notifica.

Art. XVI Deposito e registrazione

1. La Convenzione sarà depositata presso il Segretario Generale che ne trasmetterà copie conformi autenticate a tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o che vi hanno aderito.
2. Non appena la Convenzione entrerà in vigore, il Segretario Generale ne trasmetterà il testo al Segretario Generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, come da Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite³.

Art. XVII Lingue

La Convenzione è redatta in un unico esemplare nelle lingue cinese, inglese, francese, russo e spagnolo, ogni testo essendo parimenti autentico. Saranno approntate traduzioni ufficiali in lingua araba e tedesca e saranno depositate con l'originale firmato.

In fede di che i sottoscritti, essendone debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla Convenzione.

Redatto a Londra questo settimo giorno del mese di luglio dell'anno millenovecento settantotto.

(Seguono le firme)

*Allegato*⁴

⁴ Il presente all. ed i suoi emendamenti, non sono pubblicati nella RU (RU **1993** 2512; **2008** 187; **2024** 618; **2025** 286). Può essere consultato in inglese sul sito Internet dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI): www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Pages/Default.aspx. Lì viene aggiornato nelle risoluzioni del comitato competente dell'OMI. Il testo in francese e una versione consolidata in inglese sono disponibili per la consultazione presso l'Ufficio svizzero della navigazione marittima, Elisabethenstrasse 33, 4010 Basilea.

Campo d'applicazione il 24 gennaio 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica			Entrata in vigore	
	Adesione (A)				
	Dichiarazione di suc-				
	cessione (S)				
	Firmato senza riserva				
	di ratificazione (F)				
Albania	20 marzo	2002 A	20 giugno	2002	
Algeria	28 ottobre	1988 A	28 gennaio	1989	
Angola	3 ottobre	1991 A	3 gennaio	1992	
Antigua e Barbuda	5 febbraio	1997 A	5 maggio	1997	
Arabia Saudita	29 novembre	1990 A	1° marzo	1991	
Argentina	6 ottobre	1982 A	28 aprile	1984	
Australia*	7 novembre	1983	28 aprile	1984	
Austria	29 gennaio	1997 A	29 aprile	1997	
Azerbaijan	1° luglio	1997 A	1° ottobre	1997	
Bahamas	7 giugno	1983 A	28 aprile	1984	
Bahrein	13 giugno	1996 A	13 settembre	1996	
Bangladesh	6 novembre	1981 A	28 aprile	1984	
Barbados	6 maggio	1994 A	6 agosto	1994	
Belgio	14 settembre	1982	28 aprile	1984	
Belize	24 gennaio	1997 A	24 aprile	1997	
Benin	1° novembre	1985 A	1° febbraio	1986	
Bolivia	11 aprile	1988 A	11 luglio	1988	
Brasile	17 gennaio	1984 A	28 aprile	1984	
Brunei	23 ottobre	1986 A	23 gennaio	1987	
Bulgaria	31 marzo	1982 A	28 aprile	1984	
Cambogia	8 giugno	2001 A	8 settembre	2001	
Camerun	6 giugno	1989 A	6 settembre	1989	
Canada*	6 novembre	1987 A	6 febbraio	1988	
Capo Verde	18 settembre	1989 A	18 dicembre	1989	
Ceca, Repubblica	19 ottobre	1993 S	1° gennaio	1993	
Cile*	9 giugno	1987 A	9 settembre	1987	
Cina*	8 giugno	1981	28 aprile	1984	
Hong Kong ^a	5 giugno	1997	1° luglio	1997	
Macao	18 maggio	2005	18 maggio	2005	
Cipro	28 marzo	1985 A	28 giugno	1985	
Colombia	27 luglio	1981 A	28 aprile	1984	
Comore	22 novembre	2000 A	22 febbraio	2001	
Congo (Brazzaville)	7 agosto	2002 A	7 novembre	2002	
Congo (Kinshasa)	4 aprile	1995 A	4 luglio	1995	

⁵ RU 1988 1639; 1989 837; 1990 1772; 1991 2273; 2005 1303; 2008 187; 2016 2553; 2020 3637; 2024 45. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Cook, Isole	17 febbraio	2010 A	17 maggio	2010
Corea (Nord)	1° maggio	1985 A	1° agosto	1985
Corea (Sud)	4 aprile	1985 A	4 luglio	1985
Costa d'Avorio	5 ottobre	1987 A	5 gennaio	1988
Costa Rica	6 giugno	2018 A	6 settembre	2018
Croazia	27 luglio	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	5 dicembre	1989 A	5 marzo	1990
Danimarca* b	20 gennaio	1981	28 aprile	1984
Faerøer, Isole	20 gennaio	1981	28 aprile	1984
Dominica	21 giugno	2000 A	21 settembre	2000
Dominicana, Repubblica	9 giugno	2016 A	9 settembre	2016
Ecuador	17 maggio	1988 A	17 agosto	1988
Egitto	22 settembre	1980 A	28 aprile	1984
El Salvador	29 novembre	2012 A	1° marzo	2013
Emirati Arabi Uniti	15 dicembre	1983 A	28 aprile	1984
Eritrea	22 aprile	1996 A	22 luglio	1996
Estonia	29 agosto	1995 A	29 novembre	1995
Etiopia	18 luglio	1985 A	18 ottobre	1985
Figi	27 marzo	1991 A	27 giugno	1991
Filippine	22 febbraio	1984 A	22 maggio	1984
Finlandia	27 gennaio	1984	28 aprile	1984
Francia	11 luglio	1980	28 aprile	1984
Gabon	21 gennaio	1982 A	28 aprile	1984
Gambia	1° novembre	1991 A	1° febbraio	1992
Georgia	19 aprile	1994 A	19 luglio	1994
Germania	28 maggio	1982	28 aprile	1984
Ghana	26 gennaio	1989 A	26 aprile	1989
Giamaica	19 febbraio	1987 A	19 maggio	1987
Giappone	27 maggio	1982 A	28 aprile	1984
Gibuti	12 ottobre	2015 A	12 gennaio	2016
Giordania	17 maggio	2000 A	17 agosto	2000
Grecia	22 marzo	1983	28 aprile	1984
Grenada	28 giugno	2004 A	28 settembre	2004
Guatemala	17 settembre	2002 A	17 dicembre	2002
Guinea	5 agosto	1994 A	5 novembre	1994
Guinea equatoriale	24 aprile	1996 A	24 luglio	1996
Guinea-Bissau	24 ottobre	2016 A	24 gennaio	2017
Guyana	26 novembre	1997 A	26 febbraio	1998
Haiti	6 aprile	1989 A	6 luglio	1989

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Honduras	24 settembre	1985 A	24 dicembre	1985
India	16 novembre	1984 A	16 febbraio	1985
Indonesia	27 gennaio	1987 A	27 aprile	1987
Iran	1° agosto	1996 A	1° novembre	1996
Iraq	10 dicembre	2001 A	10 marzo	2002
Irlanda	11 settembre	1984	11 dicembre	1984
Islanda	21 marzo	1995 A	21 giugno	1995
Israele	16 gennaio	1986 A	16 aprile	1986
Italia	26 agosto	1987 A	26 novembre	1987
Kazakistan	7 marzo	1994 A	7 giugno	1994
Kenya	15 dicembre	1992 A	15 marzo	1993
Kiribati	5 agosto	1987 A	5 novembre	1987
Kuwait	22 maggio	1998 A	22 agosto	1998
Lettonia	20 maggio	1992 A	20 agosto	1992
Libano	5 dicembre	1994 A	5 marzo	1995
Liberia	28 ottobre	1980	28 aprile	1984
Libia	10 agosto	1983 A	28 aprile	1984
Lituania	4 dicembre	1991 A	4 marzo	1992
Lussemburgo	14 febbraio	1991 A	14 maggio	1991
Madagascar	7 marzo	1996 A	7 giugno	1996
Malawi	9 marzo	1993 A	9 giugno	1993
Malaysia	30 gennaio	1992 A	30 aprile	1992
Maldives	22 gennaio	1987 A	22 aprile	1987
Malta	21 giugno	1991 A	21 settembre	1991
Marocco	22 luglio	1997 A	22 ottobre	1997
Marshall, Isole	25 aprile	1989 A	25 luglio	1989
Mauritania	17 novembre	1995 A	17 febbraio	1996
Maurizio	4 luglio	1991 A	4 ottobre	1991
Messico	2 febbraio	1982 A	28 aprile	1984
Micronesia	14 luglio	1998 A	14 ottobre	1998
Moldova	11 ottobre	2005 A	11 gennaio	2006
Mongolia	26 giugno	2002 A	26 settembre	2002
Montenegro	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	15 novembre	1985 A	15 febbraio	1986
Myanmar	4 maggio	1988 A	4 agosto	1988
Namibia	24 gennaio	2005 A	24 aprile	2005
Nauru	18 giugno	2018 A	18 settembre	2018
Nicaragua	9 marzo	2009 A	9 giugno	2009
Nigeria	13 novembre	1984 A	13 febbraio	1985
Niue	18 maggio	2012 A	18 agosto	2012

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Norvegia	18 gennaio	1982	28 aprile	1984
Nuova Zelanda ^c	30 luglio	1986 A	30 ottobre	1986
Oman	24 settembre	1990 A	24 dicembre	1990
Paesi Bassi*				
Aruba	24 dicembre	1985	1° gennaio	1986
Curaçao	26 luglio	1985	26 ottobre	1985
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	26 luglio	1985	26 ottobre	1985
Sint Maarten	26 luglio	1985	26 ottobre	1985
Pakistan	10 aprile	1985 A	10 luglio	1985
Palau	29 settembre	2011 A	29 dicembre	2011
Panama	29 giugno	1992 A	29 settembre	1992
Papua Nuova Guinea	28 ottobre	1991 A	28 gennaio	1992
Perù	16 luglio	1982 A	28 aprile	1984
Polonia	27 aprile	1983	28 aprile	1984
Portogallo	30 ottobre	1985 A	30 gennaio	1986
Qatar	29 maggio	2002 A	29 agosto	2002
Regno Unito	28 novembre	1980	28 aprile	1984
Bermuda	30 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Cayman, Isole	5 aprile	1991	1° aprile	1991
Gibilterra	27 settembre	1995	27 settembre	1995
Man, Isola di	9 aprile	1985	1° luglio	1985
Vergini Britanniche, Isole	19 giugno	2006	19 giugno	2006
Romania	11 gennaio	1993 A	11 aprile	1993
Russia	9 ottobre	1979 F	28 aprile	1984
Saint Kitts e Nevis	11 giugno	2004 A	11 giugno	2004
Saint Lucia	20 maggio	2004 A	20 agosto	2004
Saint Vincent e Grenadine	28 giugno	1995 A	28 settembre	1995
Salomone, Isole	1° giugno	1994 A	1° settembre	1994
Samoa	24 maggio	1993 A	24 agosto	1993
San Marino	19 aprile	2021 A	19 luglio	2021
São Tomé e Príncipe	29 ottobre	1998 A	29 gennaio	1999
Seicelle	22 agosto	1988 A	22 novembre	1988
Senegal	16 gennaio	1997 A	16 aprile	1997
Serbia	27 aprile	1992 S	5 febbraio	1985
Sierra Leone	13 agosto	1993 A	13 novembre	1993
Singapore	1° maggio	1988 A	1° agosto	1988
Siria	20 luglio	2001 A	20 ottobre	2001

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F)		Entrata in vigore	
Slovacchia	30 gennaio	1995 S	1° gennaio	1993
Slovenia	12 novembre	1992 S	25 giugno	1991
Spagna	21 ottobre	1980 A	28 aprile	1984
Sri Lanka	22 gennaio	1987 A	22 aprile	1987
Stati Uniti	1° luglio	1991 A	1° ottobre	1991
Sudafrica	27 luglio	1983 A	28 aprile	1984
Sudan	26 febbraio	1997 A	26 maggio	1997
Suriname	10 dicembre	2013 A	10 marzo	2014
Svezia	8 gennaio	1981	28 aprile	1984
Svizzera	15 dicembre	1987	15 marzo	1988
Tanzania	27 ottobre	1982 A	28 aprile	1984
Thailandia	19 giugno	1997 A	19 settembre	1997
Timor Est	12 ottobre	2022 A	12 gennaio	2023
Togo	19 luglio	1989 A	19 ottobre	1989
Tonga	7 febbraio	1995 A	7 maggio	1995
Trinidad e Tobago	3 febbraio	1989 A	3 maggio	1989
Tunisia	8 febbraio	1995 A	8 maggio	1995
Turchia	28 luglio	1992 A	28 ottobre	1992
Turkmenistan	4 febbraio	2009 A	4 maggio	2009
Tuvalu	22 agosto	1985 A	22 novembre	1985
Ucraina	7 gennaio	1997 A	7 aprile	1997
Uganda	3 aprile	2019 A	3 luglio	2019
Ungheria	15 ottobre	1985 A	15 gennaio	1986
Uruguay	3 agosto	1993 A	3 novembre	1993
Vanuatu	22 aprile	1991 A	22 luglio	1991
Venezuela	13 ottobre	1987 A	13 gennaio	1988
Vietnam	18 dicembre	1990 A	18 marzo	1991
Yemen	14 febbraio	2005 A	14 maggio	2005

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi in inglese possono essere ottenuti sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Dal 3 nov. 1984 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale della Cina. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.

^b La Conv. non vale per Groenlandia.

^c La Conv. non vale per Tokelau.